

scritte, e così pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione, anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui adulterati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa l'esenzione, sono punite con le pene stabilite dall'articolo 18 della legge sugli spiriti (testo unico) del 30 gennaio 1896, n. 26.

La fabbrica o l'opificio, o il magazzino, nei quali si contravvenga a tali disposizioni, sono privati per due anni del beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge, e gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui cadono in confisca.

Le eccedenze e le deficienze dei prodotti adulterati, in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, sono punite con una multa commisurata dal doppio al decuplo dell'intera tassa di fabbricazione sulla quantità trovata in più o in meno. Non sono punite le differenze che non superino il 5 per cento del carico di magazzino.

Nella stessa misura sarà applicata la multa ragguagliandola all'intera quantità dei prodotti adulterati, qualora manchi il registro di carico e scarico; ed alla quantità non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.

Sono parimenti applicabili le pene indicate nell'articolo 18 della citata legge 30 gennaio 1896 nel caso di trasgressione, da parte di Società cooperative, alle condizioni prescritte nel penultimo comma dell'articolo 7.

In tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre la applicazione delle pene, si riscuote la tassa di fabbricazione.

(È approvato).

#### Art. 10.

Con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, verrà fissato il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge e saranno stabilite le norme per la esecuzione, con facoltà di sancire, per le contravvenzioni, multe da lire 10 a lire 100. Tali norme saranno più specialmente dirette a determinare:

a) le modalità da osservarsi per ottenere la esenzione;

b) le norme per la custodia degli spiriti e dei residui adulterati fino al momento dello effettivo impiego; nonchè per la tenuta dei relativi registri, e per la reintegrazione della differenza fra la quantità segnata dal misuratore e quella presentata per l'adulterazione

c) i diritti e le facoltà dell'Amministrazione per l'esercizio della vigilanza sui locali in cui si trovano spiriti o residui adulterati e per le perquisizioni;

d) i vincoli per il trasporto e il deposito degli spiriti adulterati, in conformità agli articoli 12 e 23 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, con facoltà di estendere i detti vincoli alle bevande alcoliche, e di stabilire le condizioni dei recipienti e speciali contrassegni per gli spiriti puri, per quelli adulterati e per le bevande alcoliche;

e) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per la validità di tali bollette;

f) la procedura per le contravvenzioni, per la riscossione delle tasse e delle multe, e le norme per la ripartizione di queste ultime;

g) le disposizioni in genere atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

h) le disposizioni adatte per regolare, a titolo transitorio, il trattamento per gli alcool e i residui della rettificazione che fossero giacenti, nei depositi vincolati, al momento della pubblicazione della presente legge.

Pongo ai voti questo articolo ultimo del disegno di legge.

(È approvato).

Ora verrebbe un'aggiunta proposta dall'onorevole Frascara, ma egli l'ha ritirata.

L'onorevole Calissano ed altri deputati hanno presentato un ordine del giorno di cui do lettura:

« La Camera invita il Governo del Re ad agevolare con speciali disposizioni regolamentari la costituzione ed il funzionamento delle distillerie cooperative e specialmente nel modo di prestazione della cauzione e nel pagamento delle tasse.

« Calissano, Ottavi, Agnini, Pantano, A. Farinet, Cottafavi, F. Farinet, Falcioni, Bertelli, G. Calleri, Massa-Castiglioni. »

L'onorevole Calissano ha facoltà di parlare.

**Calissano.** Siccome non dubito che tutti riconosceranno la necessità d'incoraggiare le Società cooperative nei sensi indicati dal mio ordine del giorno, io rinuncio a svolgerlo e spero che la Commissione ed il Governo vorranno accettarlo.

**Presidente.** Onorevole presidente della Commissione, accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Calissano?